TRASFORMAZIONE IN ENTE DI DIRITTO PUBBLICO ECONOMICO DELL'AZIENDA AUTONOMA DI ASSISTENZA AL VOLO PER IL TRAFFICO AEREO GENERALE

Art. 4

Statuto

Lo statuto dell'Ente e' deliberato, su proposta del presidente, dal consiglio di amministrazione ed e' approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro, della difesa e per la funzione pubblica. Esso definisce i servizi e le attivita' dell'Ente e le competenze degli organi in relazione alle esigenze di amministrazione dell'Ente; indica inoltre i principi relativi all'organizzazione ed al funzionamento dell'Ente, nonche' gli atti da trasmettere al Ministero dei trasporti e della navigazione e quelli da sottoporre ad approvazione ministeriale.

Versione in vigore dal 26 novembre 1995, non più in vigore dal 25 gennaio 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Trasformazione in ente di diritto pubblico economico dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale
Estremi	Decreto-legge 25 novembre 1995, n. 497
Capo	I — Ente nazionale di assistenza al volo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/trasformazione-in-ente-di-diritto-pubblico-economico-dell-azienda-1995/art-4-s-t-a-t-u-t-o/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it